

ATTI n. /

**COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA**

**BRENO (BS)**

\*\*\*\*\*

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recanti patti e condizioni per l'espletamento di prestazioni tecniche di  
supporto

alle attività di direzione lavori relativamente al progetto

*"Intervento OCDPC 727-2021-BS-024 - Comune di Ossimo"*

*Secondo programma d'interventi di bonifica forestale nelle aree colpite dalla  
Tempesta Vaia del 29/10/2018*

CIG Z8E31F20CD

\*\*\*\*\*

L'anno **duemilaventuno**, il giorno \_\_\_\_\_ mese di \_\_\_\_\_

( \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ ) in Breno, nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica  
sita in Piazza Tassara

**TRA**

la **COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA** - Piazza Tassara,  
25043 Breno (Bs) C.F.: 01766100984, rappresentata ai sensi degli artt. 107  
e seguenti del D.Lgs. 267/2000 dal dott. for. Gian Battista Sangalli nato a  
Darfo B.T. (BS) il 01/08/1964 domiciliato ai fini del presente presso la sede  
dell'Ente, e che agisce nella qualità di Responsabile del Servizio Foreste e  
Bonifica Montana, come tale individuato e nominato dal Presidente dell'Ente  
con Decreto n. 1/2021 in data 11/01/2021, in attuazione ed in esecuzione  
della Determinazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**E**

il **geom. Antonio Brichetti**, libero professionista, con Studio in Edolo (BS), (C.F.: BRCNTN01A19B434H), nato a Esine (BS) il 19/01/2001, di seguito indicato anche solo come "collaboratore";

le parti, di comune accordo convengono e stipulano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle seguenti condizioni.

**ART. 1. – OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Sig. Antonio Brichetti si impegna ad assumere l'incarico, affidato dalla Comunità Montana di Valle Camonica, relativo all'espletamento di prestazioni tecniche di supporto alle attività di direzione dei lavori di *"Progetto esecutivo Intervento OCDPC 727-2021-BS-024 – Comune di Ossimo."*.

**ART. 2. – OBBLIGHI LEGALI**

**1-** Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 144, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico;

**2-** Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale

funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

### **ART. 3. – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella collaborazione con la Direzioni Lavori per la gestione del cantiere, con particolare riguardo alla contabilizzazione delle opere.

### **ART. 4 – ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**

**1-** Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare;

**2-** Il tecnico determinerà in piena autonomia l'orario di svolgimento della prestazione, salva la necessità di coordinare con il committente orari proficui per entrambe le parti.

Il tecnico utilizzerà attrezzature e materiali di sua proprietà. L'utilizzo di attrezzature o materiali del committente dovrà essere eventualmente richiesto, di volta in volta, a quest'ultimo;

Il tecnico deve fornire personalmente la prestazione pattuita.

### **ART. 5. – DURATA DELL'INCARICO**

Il presente contratto viene stipulato a partire dalla data di sottoscrizione fino a rendicontazione dei lavori eseguiti.

### **ART. 6. – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

**1-** A fronte della prestazione sopra pattuita il committente corrisponderà al tecnico un corrispettivo lordo di **€ 4.984,62**;

**2-** Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo

alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, se dovuta, nonché dell'IVA, alle aliquote di legge, se dovuta.

#### **ART. 7. – MODALITÀ DI CORRISPENSIONE DEI COMPENSI**

**1-** Il compenso verrà liquidato con scadenza mensile:

**2-** La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della fattura ed alla verifica della regolarità contributiva del tecnico incaricato.

#### **ART. 8. – ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ART. 3 L. 136/2010**

Il tecnico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora il tecnico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento il tecnico incaricato e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 9. – MODIFICHE**

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

#### **ART. 10. – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**1-** Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non

sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti;

**2-** Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di BRESCIA.

**ART. 11. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

**Letto, confermato e sottoscritto**

Breno, lì

**Per la Comunità Montana**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**IL TECNICO INCARICATO**

FORESTE E BONIFICA MONTANA

(geom. Antonio Brichetti)

(dott. for. Gian Battista Sangalli)